



CITTÀ DI JESOLO

SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 189 DEL 20/10/2026

OGGETTO: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITÀ E DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE PER CONCESSIONE AREA A USO DEPOSITO IN VIA ADRIATICO - DITTA FALCOMER S.R.L. (LAVORI PER CONTO DEL GENIO CIVILE DI VENEZIA).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Vista la richiesta pervenuta in data 16/10/2026 (prot. gen. n. 0076501) da parte della ditta Falcomer S.r.l., con sede in San Donà di Piave (VE), Via Carozzani n. 14, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'utilizzo temporaneo del piazzale sito in Via Adriatico (di fronte all'azienda "Cà Furlana") quale area di deposito/cantiere nell'ambito degli "Interventi su argini e muretti di contenimento in prossimità del centro abitato di Jesolo Paese e Cortellazzo" per conto del Genio Civile di Venezia;

Considerato che l'area interessata sarà debitamente recintata dalla ditta richiedente e restituita nelle medesime condizioni attuali al termine dei lavori, previsto indicativamente per il 31/03/2027;

Ritenuto opportuno, per ragioni di sicurezza stradale, tutela della pubblica incolumità e per consentire lo svolgimento delle operazioni logistiche connesse ai lavori idraulici in oggetto, adottare specifici provvedimenti di regolamentazione della circolazione e dell'uso dell'area interessata;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni, e il relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n. 495/1992);

ORDINA

Dalla data di pubblicazione del presente atto fino al **31/03/2027**,

1. L'occupazione e l'utilizzo temporaneo come area di deposito del piazzale pubblico/comunale sito in Via Adriatico – all'intersezione con via Riviera Piave Vecchio, in adiacenza all'area individuata e circoscritta nella planimetria allegata all'istanza (fronte azienda "Cà Furlana"), a favore della ditta Falcomer S.r.l.
2. La presente regolamentazione decorre dal momento dell'installazione della **segnaletica temporanea** prescritta dal Codice della Strada e della **recinzione dell'area** atta alla delimitazione dell'area concessa in modo da evitare intrusioni e salvaguardare la sicurezza pubblica, **fino al 31/03/2027**, termine previsto per la fine dei lavori e il **ripristino dello stato dei luoghi** consistente nella rimozione di ogni attrezzatura o materiale e al completo ripristino del piazzale nelle medesime condizioni originarie.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 L. n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio; o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex D.P.R. n. 1199/1971, e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.